



ASCOM

CORSI DI
FORMAZIONE
GRATUITI

ASCOM
FORM

sito web: www.ascombra.it • e-mail: info@ascombra.it

N. 2 MARZO 2010

INFORMATORE

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ZONA DI BRA

Dir. Resp.: Dott. Luigi Barbero - Aut. Tribunale di Alba n. 432 del 3-9-1985 - Poste italiane - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 aut. 1475 - Anno 2010
Stampato a cura dell'ASCOM Zona di Bra • P.zza Giolitti, 8 - Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - Stampa: Comunecazione S.n.c.

SPECIALE MOD. 730



Si invia il presente notiziario a tutti gli utenti del servizio 730 con alcuni approfondimenti sulle normative di carattere fiscale di particolare interesse:

- la detrazione per la sostituzione di frigoriferi e congelatori
- la detrazione del 20% per l'acquisto di mobili e apparecchi televisivi
- la detrazione delle spese mediche
- la ristrutturazione edilizia 36%
- detrazione per risparmio energetico 55%
- il rilascio della tessera sanitaria
- le aliquote IRPEF per il 2009
- nuovi incentivi per l'anno 2010
- le rivalutazioni dei terreni
- l'aliquota agevolata del 10% per l'edilizia

Alle pagine 7 e 8 è inserito un inserto contenente l'elenco dei documenti necessari per la compilazione del Modello 730 che devono essere consegnati alla segreteria del CAAF (1° piano) entro il 23 Aprile 2010

Per informazioni e contatti: **TIBALDI LUISA**
Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - Mail: luisa.tibaldi@ascombra.it

CAAF 50&più

Ufficio Operativo di Bra P.zza Giolitti, 8 - BRA (CN)
Tel. 0172 413030 - Fax 0172 422594
info@ascombra.it

CALCOLI E RIMBORSI VELOCI CON IL 730

È tempo di 730 e, come tutti gli anni, le istruzioni ministeriali alla compilazione del Modello 730/2010 contengono novità che di seguito verranno illustrate.

Ultimati i calcoli il rimborso fiscale sarà accreditato nella rata di pensione o sulla busta paga a partire dal mese di luglio.

Anche chi deve versare al fisco qualcosa può trovare vantaggioso il modello 730: evita di fare la fila per il pagamento delle imposte dovute, le quali vengono trattenute - anche a rate - direttamente sulla pensione o sullo stipendio.

E' l'unica possibilità, poi, offerta ai coniugi per presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, anche se entrambi sono pensionati o lavoratori dipendenti.

Per molti contribuenti dunque, il 730 si conferma come valida alternativa al modello Unico di dichiarazione dei redditi.

Chi può presentarlo

La strada della denuncia fiscale tramite il 730 è aperta a molti, ma non a tutti. Riguarda i lavoratori dipendenti, i pensionati e chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che nel 2009 hanno avuto, oltre al reddito di lavoro dipendente o di pensione, anche i seguenti redditi:

- terreni e/o fabbricati;
- di capitale;
- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni redditi diversi.

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. In questo caso il contratto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra giugno e luglio 2010 e il contribuente deve conoscere i dati del sostituto che effettua il conguaglio.

Infine, può essere presentato anche dai lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori che, pur non essendo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ne hanno convenienza per far valere oneri deducibili o la detrazione d'imposta (spese mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita etc.) che danno diritto al rimborso di parte delle imposte trattenute, dal datore di lavoro o dall'Istituto previdenziale.

Gli esclusi

Non possono utilizzare il modello 730 e devono quindi presentare il modello Unico 2010 coloro che nel 2009 hanno posseduto:

segue in seconda

dalla prima

CALCOLI E RIMBORSI VELOCI CON IL 730

- redditi d'impresa e/o di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo con partita Iva (anche in forma associata);
- redditi diversi, non compresi tra quelli indicati nel quadro D - righe D4 e D5 - (ad esempio proventi derivanti dalla vendita di aziende, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende).

Niente 730 anche per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta; per i lavoratori domestici; per i contribuenti non residenti in Italia nel 2009 e/o 2010; nonché per i contribuenti che devono presentare una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti di imposta (ad esempio venditori porta a porta).

Quando e a chi presentarlo, il termine per presentare la relativa documentazione al **Caaf 50&più con sede in Bra c/o ASCOM - Piazza Giolitti, 8 e scade il 23 Aprile 2010**. Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio (addebito delle imposte dovute o accredito del rimborso spettante) vengono effettuate sull'importo dello stipendio a partire dal mese di luglio, agosto/settembre per i pensionati.

Il Caaf 50&più apporrà anche il visto di conformità. Tale visto dà la certezza che i dati relativi agli oneri deducibili e/o detraibili esposti nel 730 sono conformi a quelli della documentazione fiscale.

Documenti da tenere nel cassetto

Da alcuni anni non è più obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione relativa alle ritenute d'acconto, agli oneri, agli attestati di versamenti, ecc. Tuttavia bisogna aver cura di conservarla diligentemente almeno fino a quando non è prescritto il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può richiederla: la documentazione relativa all'anno d'imposta 2009 va quindi conservata fino al 31 dicembre 2014.

Il contribuente che, invitato dall'ufficio delle Entrate, non è in grado di esibire la documentazione richiesta, è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

La scelta dell'8 e del 5 per mille

Insieme al modello 730 si deve consegnare al Caaf 50&più la scheda per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille (mod. 730/1)

anche se non viene espressa alcuna scelta.

Tutti i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la destinazione di una quota dell'Irpef (l'8 per mille) a confessioni religiose o allo Stato, per scopi di carattere sociale, umanitari e religiosi. Anche quest'anno è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una ulteriore quota del gettito Irpef (il 5 per mille), con lo stesso meccanismo simile a quello previsto per l'8 per mille, alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale;
- finanziamento della ricerca scientifica, dell'università e ricerca sanitaria;
- attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente.

La scelta va espressa, sia per l'una che per l'altra - obbligatoriamente per una sola istituzione - firmando l'apposito modello.

Il Caaf 50&Più è a disposizione per un'assistenza garantita dalla competenza e da un'assicurazione, per aver la sicurezza di non commettere errori e la certezza di rimborsi immediati per le imposte versate in eccesso.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: FINO AL 2012 LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36%

Fino al 31 dicembre 2012 è possibile fruire della detrazione d'imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

Principali condizioni e limiti per fruire della detrazione:

- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre 2006, detto ammontare deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è del 36%;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
- l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.



COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Entrate
Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21
65100 Pescara**

Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.

Per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

AGEVOLAZIONI AL VIA DAL PROSSIMO 6 APRILE

IL PACCHETTO INCENTIVI VARATO DAL GOVERNO

Sconti sull'acquisto di elettrodomestici, mobili da cucina, abitazioni ad alta efficienza energetica, motocicli, trattori, motori nautici. È quanto prevede il decreto legge varato dal Governo per alleviare la morsa della crisi economica. Agevolazioni al via dal prossimo 6 aprile.

Il provvedimento messo a punto dal Consiglio dei ministri prevede la concessione di incentivi a partire dal prossimo 6 aprile 2010, fino al 31 dicembre. I beneficiari potranno ottenere le agevolazioni su prenotazione e fino a esaurimento delle risorse.

Motocicli

Con i 12 milioni di euro messi a disposizione dal decreto, si dovrebbero incentivare 30.000 veicoli, pari al 7% del mercato (il quale si attesta intorno ai 400.000 pezzi venduti su base annua). Sulla base di queste previsioni si prevede un esaurimento del plafond nell'arco di 15-20 giorni.

In particolare, 10 milioni di euro sono destinati alla rottamazione di un "euro 0" o "euro 1" con un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kw nuovo di categoria euro 3.

In tal caso si potrà avere un incentivo per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro. Il bonus raddoppia se si acquista un motociclo dotato di alimentazione elettrica doppia o esclusiva (dotazione complessiva di 2 milioni).

Elettrodomestici e cucine

Rappresenta il pacchetto più corposo in termini di risorse (110 milioni). Per l'acquisto di una cucina in sostituzione di una vecchia, con piano di cottura, forno e lavastoviglie da incasso, tutti di classe A, si potrà ottenere uno sconto immediato sul prezzo del 10%, fino ad un massimo di 1.000 euro. 60 milioni delle risorse stanziati dal Governo sono destinate agli acquisti di cucine con elettrodomestici a incasso e altri 50 milioni per:

- acquisti separati di lavastoviglie free standing classe A;
- cucine con piano dotato di elettrovalvola di sicurezza e forno elettrico in classe A;
- cappe con climatizzazione (prodotto esclusivamente italiano, di massima efficienza);

- scaldacqua con pompa di calore e stufe a pellets.

Per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici a incasso ad alta efficienza c'è una riduzione del 10% del costo. Per i singoli elettrodomestici ci sono contributi del 20% e per le lavastoviglie fino a 130 euro. Contributi da 80 a 500 euro anche per cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore, stufe.

Edilizia

L'incentivo di maggior rilievo è quello per l'acquisto di eco-case. In particolare, potrà essere concesso un contributo per un importo pari a 116 euro al mq (con un massimo di 7.000 euro) per la classe A e 83 euro al mq (fino a 5.000 euro) per la classe B.

Nautica

Le agevolazioni previste riguardano le imbarcazioni di piccole dimensioni. Potranno utilizzare gli incentivi gli acquirenti di motori fuoribordo con meno di 75 Kw, pari a 100 cavalli circa e le aziende che producono imbarcazioni in vetroresina con stampi.

Lo sconto sarà del 20% sul prezzo di acquisto di un fuoribordo, con un contributo massimo di 1.000 euro. Per quanto riguarda gli stampi per scafi non nocivi alla salute dei lavoratori sono previsti contributi fino a un massimo di 200.000 euro. Secondo gli intendimenti del governo, sarà incentivato l'acquisto di impianti per la laminazione della vetroresina sottovuoto, che consente di migliorare l'ambiente di lavoro, di ridurre i costi e di migliorare il design.

Agroindustria

Al settore sono destinate risorse per incentivare l'acquisto di macchine agricole. Si tratta di uno sconto del 10% sul prezzo di listino, più un altro di pari entità applicato dai rivenditori. Restano fuori dal pacchetto agevolativo l'atteso sconto aggiuntivo per il gasolio utilizzato nelle serre, gli aiuti nazionali per il settore bieticolo zaccarifero.

Come ottenere gli incentivi

Gli incentivi saranno sotto forma di sconti di cui beneficiare direttamente al momento dell'acquisto. I consumatori dovranno rivolgersi al rivenditore, il quale dovrà verificare la capienza del bonus per via telematica o via telefonino in un tempo prestabilito (in caso di esaurimento fondi pertanto l'operazione non avrà alcun esito).

Una volta comunicato al consumatore la disponibilità dell'incentivo, potrà essere praticato lo sconto sul prezzo d'acquisto. Un adempimento in più scatta se si usufruisce dello sconto sulle eco-abitazioni. In questo caso è prevista la certificazione di efficienza energetica da parte dell'agenzia nazionale Enea. Ricevuta l'apposita documentazione dal venditore, l'Enea comunicherà l'attestazione favorevole o negativa entro 30 giorni dalla ricezione.

SPAZIO AL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È stato inserito un nuovo rigo riservato alla detrazione IRPEF del 20% per gli acquisti di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, televisori e computer, effettuati tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009, destinati all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione è riconosciuta per una quota del 20% delle spese sostenute nel 2009, fino a una soglia massima di spesa di 10.000 euro. L'importo massimo di spesa di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione.

La detrazione verrà ripartita in 5 rate di pari importo.

Ed è necessario che:

- il contribuente abbia sostenuto, a partire dal 1° luglio 2008, spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, per cui usufruisca delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio;
- che sia stata inviata, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, l'apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara nella quale risulti l'indicazione di una data di inizio lavori pari o successiva al 1° luglio 2007;
- che le spese siano state pagate per il tramite di bonifici bancari o postali da cui risulti la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o partita IVA del soggetto beneficiario dello stesso.

Sostituzione di frigoriferi, congelatori, acquisto di motori ad alta efficienza e variatori di velocità
Confermata la detrazione del 20%, introdotta dalla Finanziaria 2007, sui costi sostenuti per la sostituzione di frigoriferi e congelatori.

RISPARMIO ENERGETICO

Confermata la detrazione del 55% per i lavori finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per le spese sostenute entro il 31.12.2010.

Chi può fruire degli incentivi?

I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o orizzontali (tetti, solai, pavimenti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Cosa è agevolato?

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i **costi per i lavori edili** connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le **prestazioni professionali**, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:

a) **interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi:**

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) **interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi** attraverso:

- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

▪ miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

c) **interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda** attraverso:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di **impianti solari termici** organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

▪ smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto riguarda gli **interventi di riqualificazione energetica dell'edificio** sono spese detraibili, oltre alle **spese professionali**, quelle relative alle **forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione** e di **impianti di climatizzazione** nonché la realizzazione delle **opere murarie** ad essi collegate.

Come viene concessa l'agevolazione?

L'agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al **55 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre**. Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'interven-

to e, gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione, e non il limite di spesa.

Che documentazione devo trasmettere?

Per gli interventi che si concluderanno nel triennio 2008-2010 (compresi quelli iniziati nel 2007), occorre trasmettere all'Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire **in via telematica**, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

ATTENZIONE

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica **non c'è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara** (dell'Agenzia delle Entrate) **la comunicazione preventiva di inizio dei lavori**, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia.

L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

LA TESSERA SANITARIA

La Tessera Sanitaria, di natura esclusivamente personale, contiene anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, sia su banda magnetica che in formato a barre (bar-code) e quindi, sostituisce il tesserino del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed è valida sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

La Tessera Sanitaria ha validità 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza.

In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera.

DUPLICATI

Se il tesserino di codice fiscale o la Tessera Sanitaria vengono smarriti o rubati oppure sono deteriorati ed illeggibili, se ne può chiedere un duplicato rivolgendosi ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

STRUTTURA DELL'IRPEF PER IL 2009

SCAGLIONI IRPEF PER IL 2009

REDDITO IMPONIBILE (per scaglioni) Aliquota

fino a euro 15.000,00	23%
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27%
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38%
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41%
oltre euro 75.000,00	43%

Farmaci

**OK A SIGLE E ABBREVIAZIONI
ADDIO ALLA FOTOCOPIA DELLA RICETTA**

Per i benefici Irpef, no ammesse, sul documento di spesa, anche le diciture "omeopatico" e "ticket"



Via libera allo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura "farmaco" o "medicinale", ma attraverso sigle come "Otc" (medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), abbreviazioni come "med." e "f.co", e termini come "omeopatico" o "ticket".

I documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono dunque ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (che sta per "over the counter", ovvero medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione). Le sigle in questione attoniscono, infatti, a una specifica categoria di medicinali, disciplinata espressamente dal decreto legislativo 219/2006. Strada aperta anche alla dicitura "omeopatico", perché è riconosciuta la natura di medicinale dei prodotti omeopatici. Analogo discorso per "ticket", dicitura che soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario. Per quanto riguarda invece le preparazioni galeniche, cioè i medicinali preparati in farmacia in base a una prescrizione medica destinata a un determinato paziente o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli stati dell'Ue, l'Agenzia aveva già chiarito, con la risoluzione 218/2009, che ai fini dell'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità l'espressione "preparazione galenica". Infine, le formule abbreviate "med." e "f.co" equivalgono alle rispettive diciture per esteso, essendo intese nell'uso comune come abbreviazioni dei termini "medicinale" e "farmaco".

Disco rosso, invece, sulla possibilità di integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia, del foglietto illustrativo o dell'Annuario farmaceutico: ai fini della fruizione del beneficio fiscale, il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura e qualità del prodotto (oltre che la quantità).

Infine, non è più necessario – anche in virtù dei nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali – conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero Aic riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. A questo proposito, la risoluzione ricorda che l'Agenzia ha precisato, con la circolare 40/2009, che l'indicazione sullo scontrino della qualità del prodotto deve avvenire tramite il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) di ciascun farmaco, rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, anziché mediante l'indicazione del nome del medicinale.

LE DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO A CHI SPETTANO?

I contribuenti che hanno familiari a carico hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta:

- Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- quando l'altro genitore è a carico;
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico:

- quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.

La Finanziaria 2008 già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 ha aumentato le detrazioni per carichi di famiglia introducendo una nuova detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico. La detrazione è normalmente ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se il coniuge è a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La detrazione delle spese sanitarie in cosa consiste?

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento

di portatori di handicap, e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo.

Per usufruire della detrazione occorre essere in possesso della relativa documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso dello scontrino c.d. "parlante" e cioè contenente la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

ORA A REGIME L'ALIQUOTA IVA DEL 10% SULLE RISTRUTTURAZIONI



Iva in edilizia al 10%

Vediamo in quali casi è applicabile l'Iva al 10% in edilizia

L'aliquota Iva del 10% sulle manutenzioni di abitazioni o condomini a prevalente destinazione abitativa è una misura agevolativa che diventa senza scadenza. Infatti l'Europa ha autorizzato i paesi membri a ridurre in via permanente l'aliquota nei settori ad alta intensità di manodopera tra i quali l'edilizia. Prima l'applicazione era stata concessa fino al 31/12/2010.

Dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l'aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L'aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano:

- unità immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall'effettivo utilizzo);
- parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioè edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;

- edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;
- edifici residenza di collettività, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;
- le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unità abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

Si applica invece l'Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unità immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni. Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d'appalto. Vi è tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:

- ascensori e montacarichi,
- infissi interni ed esterni,
- caldaie,

- videocitofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
- sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l'aliquota è al 10% sull'intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:

- se il valore dei beni significativi è inferiore alla metà del corrispettivo allora si applica l'aliquota del 10% sull'intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull'intero importo;
- diversamente, se il valore del bene significativo è superiore al 50% del corrispettivo è possibile applicare l'Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni "non significativi". Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L'aliquota del 10% si applica su 80 (40x2) mentre l'aliquota è del 20% su 20.

Ancora, l'aliquota ridotta non è applicabile in caso di contratti di subappalto né alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).

È applicabile l'aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell'edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI POSSEDUTI ALL'1.1.2010

La Legge Finanziaria 2010 ha riaperto il termine per effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La rivalutazione, comportando la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni, consente l'emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.

Tale nuova opportunità può risultare interessante anche per coloro che già in passato si sono avvalsi della rivalutazione in base alle pregresse disposizioni, qualora il valore del terreno sia ulteriormente incrementato rispetto a quanto già precedentemente rivalutato.

Si rammenta che la rivalutazione è stata oggetto di numerose proroghe e riaperture nelle scorse annualità.

AMBITO OGGETTIVO

Oggetto di rivalutazione possono essere:

- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all'1.1.2010, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; possedute da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, non in regime d'impresa.

MODALITÀ PER LA RIVALUTAZIONE

Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno alla data dell'1.1.2010.

L'imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, l'aliquota del 4%.

TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E DI REDAZIONE DELLA PERIZIA

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 2.11.2010; ovvero
- in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
 - 1ª rata entro il 2.11.2010;
 - 2ª rata entro il 31.10.2011 + interessi 3% annuo calcolati dal 31.10.2010;
 - 3ª rata entro il 31.10.2012 + interessi 3% annuo calcolati dal 31.10.2010.

Entro il 2.11.2010 deve altresì essere redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato, la perizia giurata di stima.

Va evidenziato che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate:

- in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota;
- qualora la rivalutazione riguardi una pluralità di terreni, è possibile effettuare un versamento cumulativo.

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Come accennato, in linea generale l'operazione è conveniente qualora sia prevista la cessione a breve / medio termine del terreno.



Modello 730/2010

**I DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730/2010
ENTRO IL 23 APRILE 2010**

È necessario segnalare al CAAF50&più ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente, come ad esempio:

- nuova residenza anagrafica;
- variazioni stato civile;
- modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico;
- modifica dello stato di familiare fiscalmente a carico;
- acquisto e/o vendita di terreni (specificando se il terreno venduto è edificabile) e fabbricati o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti;
- locazione d'immobili e variazioni riguardanti il relativo canone annuo;
- variazioni d'uso degli immobili posseduti.

Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAAF è la seguente:

- copia del Modello 730 o del Modello Unico dello scorso anno solo nel caso in cui il CAAF50&più non ne sia già in possesso;
- ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 (per i contribuenti che nell'anno precedente hanno presentato il Modello Unico);
- codice fiscale (se non già in possesso del CAAF50&più) del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico;

Per quanto riguarda i redditi:

- certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2009, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico (mod. CUD 2010);
- certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
- certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2009;
- attestazione rilasciata per altri redditi;
- copia del rogito notarile in caso di acquisto o vendita di terreni e/o fabbricati nel corso del 2009;
- documentazione catastale o dichiarazione di successione per i fabbricati e/o terreni avuti in successione nel corso del 2009;

Per quanto riguarda gli oneri detraibili:

- ricevute relative a **spese sanitarie**. In linea di massima, si fa presente che ai fini del riconoscimento della detrazione:
 - la documentazione della spesa sostenuta per i ticket è costituita dallo *scontrino fiscale* rilasciato dalla farmacia;
 - la documentazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è costituita dalla *ricevuta fiscale o scontrino "parlante"* (in cui risultino specificati la natura, qualità, quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario);
- riguardo alla detrazione degli **interessi per mutui ipotecari per acquisto dell'abitazione principale**: a) contratto di mutuo; b) contratto di acquisto; c) lettera contabile o certificazione equivalente rilasciata dall'istituto di credito attestante gli interessi passivi *pagati nel 2009*, distinti dal capitale e da eventuali contributi pubblici.
- riguardo alla detrazione degli **interessi per mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**: a) contratto di mutuo; b) abilitazioni amministrative richieste; c) copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti; d) quietanze di pagamento degli interessi passivi corrisposti.
- quietanze di polizze **assicurative vita e contro gli infortuni** stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (da cui risultino le caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o, in alternativa, attestazione di detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione);
- quietanze di polizze **assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza** nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001. Dalle quietanze debbono risultare le suddette qualità specifiche della polizza. In caso contrario, è necessario esibire anche un'attestazione di detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione;
- ricevute relative a **spese di istruzione** (secondaria e universitaria);
- ricevute relative a **spese funebri** in caso di morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile;
- ricevute di pagamento contenente gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che effettua il pagamento, di chi lo riceve e del soggetto assistito, nonché certificato medico attestante la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, relativamente alle **spese per addetti all'assistenza personale**;
- altri giustificativi inerenti a spese detraibili dall'imposta lorda (erogazioni in denaro a favore di movimenti e partiti politici; a favore di **ONLUS**; a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso di cui all'art.1 della legge n. 3818 del 1886; etc.);
- per le **spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni**: ricevute di pagamento (fattura, ricevuta, quietanza, bollettino bancario o postale) con indicazione dei codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del praticante l'attività sportiva e di chi effettua il pagamento, l'attività sportiva svolta, la causale e l'importo corrisposto;
- per le **spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale**: fattura del 2009 rilasciata dall'agenzia di intermediazione;
- documenti relativi ai canoni di locazione (contratto e ricevute di pagamento) relativamente ai canoni corrisposti da studenti universitari fuori sede a fronte di **contratti di locazione o di ospitalità**;

- fatture, ricevute fiscali e scontrini con prescrizione per le **spese veterinarie**;
- documenti comprovanti l'acquisto di **abbonamenti al trasporto pubblico locale**;
- documenti comprovanti il pagamento dei contributi versati per il **riscatto del corso di laurea di un familiare fiscalmente a carico**.

Per quanto riguarda le altre detrazioni:

- ai fini della detrazione per gli **inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale** con contratti in regime convenzionale: copia del contratto di locazione stipulato ai sensi dell'artt.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431;
- ai fini della detrazione per **canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in altra Regione per motivi di lavoro** negli anni 2007 e successivi: un qualunque contratto di locazione registrato, nonché un'autocertificazione sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare della detrazione;

Per quanto riguarda gli oneri deducibili:

- ricevuta del versamento di **contributi previdenziali volontari**. In caso di pagamento rateale dei contributi, è necessario esibire, oltre alle ricevute di versamento, il piano di pagamento predisposto dall'Ente pensionistico;
 - ricevuta del versamento del premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove siano evidenziati i **contributi al Servizio Sanitario Nazionale**;
 - ricevuta del versamento dei **contributi per addetti ai servizi domestici** (deducibili soltanto per la parte a carico del datore di lavoro);
 - ricevuta del versamento dei **contributi per i Paesi in via di sviluppo**;
 - ricevuta del versamento dei **contributi a favore di istituzioni religiose** (Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, etc.);
 - ricevute relative a **spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap**;
 - ricevuta rilasciata dal coniuge (il cui codice fiscale deve essere indicato nel 730) per le somme percepite, ovvero ricevuta dei vaglia o bonifici, relativamente ad **assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e copia della relativa sentenza**;
 - ricevuta del versamento di somme alle **forme pensionistiche individuali** attuate ai sensi del decreto legislativo 124 del 1993;
- altri giustificativi inerenti a spese deducibili dal reddito imponibile (ricevuta del versamento dei contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale; certificato, rilasciato da ente iscritto nell'albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali, attestante l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri; etc.);

Ai fini del beneficio della detrazione del 36 per cento previsto per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell'anno 2009

- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara;
- copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
- copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, etc.);
- nel caso di **lavori condominiali** è sufficiente una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in parola e la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino per cui spetta la detrazione.

Ai fini del beneficio della detrazione del 20% per acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer finalizzata all'arredo degli immobili ristrutturati (esclusi gli immobili ristrutturati e venduti da imprese edili, quelli oggetto di manutenzione ordinaria e per lavori condominiali):

- fatture di acquisto e bonifici per spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009;
- comunicazione al Centro Operativo di Pescara con data inizio lavori dal 1° luglio 2008;

La detrazione è consentita a condizione che il contribuente abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari - per le quali fruisce delle detrazioni fiscali previste dalla legge 449 del 1997 (c.d. "36%") - a partire dal 1° luglio 2008 (la relativa documentazione deve pertanto essere esibita al CAF).

Ai fini del beneficio della detrazione del 55 per cento previsto per interventi di risparmio energetico:

- copia dell'**asseverazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti**. Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti;
- copia dell'**attestato di certificazione o qualificazione energetica**;
- copia della **scheda informativa** sugli interventi realizzati;
- copia della **ricevuta telematica** di invio della documentazione prescritta all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.;
- copia della **ricevuta telematica** relativa alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate in caso di lavori non conclusi entro l'anno 2009
- copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;

Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di "interi fabbricati" oggetto di "restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione" da parte delle stesse:

- copia del contratto di compravendita;
- attestazione da parte dell'impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della agevolazione ex art.9, comma 2, della legge 448/2001 e successive modificazioni.

Per informazioni e contatti: TIBALDI LUISA
Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - Mail: luisa.tibaldi@ascombra.it

CAAF50&più

Ufficio Operativo di Bra P.zza Giolitti, 8 - BRA (CN)
 Tel. 0172 413030 - Fax 0172 422594
 info@ascombra.it